

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER **BARMAN**

Presso l'Ufficio Formazione Professionale dell'ASCOM sono aperte le iscrizioni al corso Barman organizzato in collaborazione con l'Istituto Professionale Velso Mucci di Bra. Il corso, articolato in aspetti teorici e pratici, si propone di fornire le conoscenze di base del mondo del bar a tutti coloro che sono interessati a questa professione, per ragioni lavorative o per ragioni di diletto personale. Le lezioni daranno ai corsisti la possibilità di apprendere le principali nozioni teoriche, ma soprattutto di esercitarsi nella manualità, essendo scopo principale del corso l'esercizio pratico della professione di barman. Il corso si terrà presso l'Istituto Mucci che fornirà tutte le attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle lezioni. Gli argomenti che saranno sviluppati sono i seguenti:

Prima lezione

Tipologia di bar
 Le attrezzature, bicchieri, utilizzo del Mixing Glass, del Gallone, dello Shaker e del Blender
 La classificazione
 Origine e classificazione dei cocktail
 Costruzione dei cocktail

La cachaca
 I liquori - il servizio
 Classificazione delle bevande americane
 Coolers: Cuba libre, Moscow Mule
 Highballs
 Juleps: Bourbon Julep
 Frappè Glacial: Midori Glacial

Seconda lezione

Alcuni esempi sulla costruzione di un cocktail
 Aperitivi
 La fermentazione alcolica
 Vini speciali: vini bianchi, secchi e fermi
 Vini spumanti secchi champagne
 Vini liquorosi
 I vermouth
 I bitter e gli amari
 Servizio

Quinta lezione

Cup and Bowl: Orange Bowl, Spumante Cup
 Pousse café
 Shrubs
 Exotic
 Collins: Tom Collins
 Fizz

Terza lezione

La Birra
 Distillazione
 Il Cognac - L'armagnac
 Il Whisky and Whiskey

Sesta lezione

Gli snack
 Le bevande calde
 Il pane
 Tramezzini
 Sangria

Quarta lezione

Il Rum
 La Tequila

Settima lezione

Il Drink Cost
 Il Flair
 Cocktail Competition

RINNOVATO IL CCNL DEL TURISMO

Egiunto dopo oltre sette mesi di trattative l'accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti di imprese del turismo. In data 20 febbraio 2010, Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del turismo; il contratto della durata di 40 mesi (fino al 30 aprile 2013) prevede un aumento retributivo di 115,00 € (corrisposto in sette tranches) per il 4° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. L'intesa unitaria stabilisce, inoltre, un rafforzamento del secondo livello di contrattazione, tutela dei lavoratori coinvolti nelle esternalizzazioni, misure di sostegno al reddito e per la formazione degli apprendisti.

Una delle novità importanti è l'accordo sui contratti a termine che prevede una deroga generalizzata alla disciplina della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di superamento del limite temporale di 36 mesi, qualora il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione.

Altra novità è l'intesa che chiarisce il quadro normativo contrattuale di applicazione delle disposizioni di legge in tema di godimento del riposo settimanale (articolo 9, decreto legislativo n. 66 del 2003). Per effetto delle nuove disposizioni la possibilità di fruire del riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana - purchè la durata complessiva, ogni quattordici giorni, corrisponda a non meno di ventiquattro ore consecutive ogni sei giornate effettivamente lavorate - è estesa all'intero anno.

**Gli interessati sono invitati a rivolgersi al più presto
 all'Ufficio Formazione Professionale dell'ASCOM - tel. 0172.413030**

**Per informazioni rivolgersi
 all'Uff. PAGHE tel. 0172.413030**

IL CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BRA "LA ZIZZOLA" PRESENTA IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2010

La
Zizzola

I NEGOZI
IN CENTRO
DI BRA



Nell'ambito dell'assemblea dei soci tenutasi Martedì 16 febbraio 2010 presso la Sala riunioni dell'Ascom di Bra, è stato approvato il bilancio consuntivo 2009 e presentato il programma di attività 2010.

Il consiglio d'amministrazione composto da: Alletto Fausto, Bonetto Luciana, Collini Silvano, Ferraro Gianfranco, Mollo Lino, Moffa Roberto e Pecchio Manuela ha relazionato sul programma di attività 2009, appena

concluso, che vede il Consorzio La Zizzola come uno dei più attivi e propositivi in tutta la provincia di Cuneo e ha proposto idee ed iniziative in preparazione del programma di attività 2010.

Da poco conclusa "LA GRANDE LOTTERIA DI NATALE", che ha visto un'ottima partecipazione dei consumatori e ha distribuito buoni spesa da spendere presso i negozi LA ZIZZOLA, il direttivo del consorzio è al lavoro per studiare, progettare e realizzare iniziative che

si prefiggono obiettivi sempre più grandi ed innovativi.

Il programma 2010, infatti, vede essenzialmente una forte attività promozionale riferita ai consorziati e al centro città, più in dettaglio:

- iniziative di fidelizzazione dei clienti previste per il periodo pasquale e di fine anno;
- posizionamento di info point in città;
- maggiore visibilità dei singoli consorziati;
- utilizzo della rete WIFI per proporre nuovi servizi ai clienti e cittadini;
- realizzazione di un portale virtuale, con la possibilità di visitare tutti i consorziati LA ZIZZOLA, offrendo la possibilità di acquistare on line e visitare la città in tempo reale;
- l'insediamento del tavolo di lavoro con l'Amministrazione Comunale, l'Ascom Bra per la Gestione del Centro Città.

Sicuri di aver intrapreso la strada giusta per creare motivo di interesse e opportunità per il cliente consumatore, gli amministratori e soci del Consorzio LA ZIZZOLA ringraziano i clienti e i consumatori per aver scelto le loro attività per gli acquisti, l'Ascom di Bra per la collaborazione e l'assistenza continua che permette la realizzazione delle iniziative progettate, la Camera di Commercio di Cuneo per il so-



stegno economico assegnato sin dalla nascita del consorzio e la Regione Piemonte per il contributo economico ormai indispensabile per l'esistenza del centro commerciale naturale di Bra, l'Amministrazione Comunale di Bra per la collaborazione intrapresa in questi anni e le banche Cassa di Risparmio di Bra e Banca di Credito Cooperativo di Cherasco che sono sempre al fianco, con il loro contributo, del commercio e in particolare al Consorzio LA ZIZZOLA.

IL CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI SOMMARIVA DEL BOSCO "I 4 CANTONI" RINNOVA IL CONSIGLIO E PRESENTA IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2010

Nell'ambito dell'assemblea dei soci tenutasi lunedì 1 marzo 2010, alla presenza del Sindaco di Sommariva Bosco, Dott. Pedussia, dell'Assessore al Commercio, Sig. Strumia, del Direttore ASCOM BRA, Dott. Barbero, è stato nominato il nuovo consiglio d'amministrazione del consorzio centro commerciale naturale di Sommariva del Bosco "I 4 CANTONI" che risulta così composto: ALESSIO ROBERTO, BERGÈSE LIDIA, CASOLI MARIA ROSARIA, CAVAZZANA RICCARDO, STRUMIA ANTONIO, TERZI RAMONA e ZINI ALESSANDRO.

Successivamente è stata nominata la nuova presidenza, che ha visto la nomina del nuovo presidente Sig. Zini Alessandro.

Contestualmente è stata anche rinnovata la carica di capo zona ASCOM per Sommariva del Bosco che coincide con il Sig. Zini Alessandro che segue, ormai, da alcuni anni le problematiche legate al commercio di Sommariva Bosco attraverso le iniziative e promozioni del Consorzio I 4 Cantoni.

Sempre nella stessa riunione sono stati esaminati il programma di attività 2009, appena concluso, che vede il Consorzio I 4 CANTONI co-

me uno tra i più attivi e propositivi in tutta la provincia di Cuneo e alcune idee ed iniziative in preparazione del programma di attività 2010.

Per l'anno 2010 oltre a prevedere una serie di iniziative e promozioni nuove per il commercio di Sommariva del Bosco, è intento del Consorzio I 4 Cantoni rafforzare ed implementare la Carta Famiglia realizzata nel corso del 2009 con promozioni e pubblicità mirate sempre per drenare i consumatori di Sommariva del Bosco e attrarre nuovi e potenziali clienti.

Sicuri di aver intrapreso la strada giusta per creare motivo di interesse e opportunità per il cliente consumatore, gli amministratori e soci del Consorzio ringraziano i clienti e i consumatori per aver scelto le loro attività per gli acquisti l'Ascom di Bra per la collaborazione e l'assistenza continua che permette la realizzazione delle iniziative progettate, la Camera di Commercio di Cuneo per il sostegno economico assegnato sin dalla nascita del consorzio e la Regione Piemonte per il contributo economico, l'Amministrazione Comunale di Sommariva del Bosco per la collaborazione intrapresa in questi anni e gli istituti di credito che sono sempre al fianco, con il loro contributo, del commercio e in particolare al Consorzio I 4 CANTONI.



SUPPLEMENTI DI PENSIONE

ENASARCO

Per quanto riguarda gli agenti di commercio, il supplemento di pensione Enasarco è il supplemento di pensione che deriva da contributi pervenuti alla Fondazione Enasarco successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, diritto che si perfeziona quando vi è la presenza contemporanea di almeno venti anni di contribuzione e di una età anagrafica di almeno 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Il supplemento di pensione verrà liquidato dalla Fondazione Enasarco al compimento del 70° anno di età del pensionato, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data di pensionamento. Quindi se un agente perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia al 65° anno (oppure al 60° per le donne agenti di commercio), e prosegue nell'attività, potrà chiedere il supplemento al 70° anno di età. Invece per un agente di commercio che abbia iniziato l'attività all'età di 48 anni, il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona al 68° anno di età (perché sono necessari venti anni di contributi ed almeno 65 anni di età, oppure 60 per le donne agenti di commercio) ed il diritto al supplemento si perfezionerà al 73° anno di età (cinque anni dopo il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia).

Condizione necessaria per richiedere ed avere il supplemento di pensione è la cessazione di tutti i rapporti di agenzia, vale a dire la cessazione dell'attività di agente.

La materia è attualmente disciplinata dall'art. 19 del Regolamento di previdenza della Fondazione Enasarco, entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (in precedenza era disciplinata dall'art. 20 del Regolamento di previdenza del 24 settembre 1998) che si riporta: "Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo a cui gli stessi si riferiscono, gli agenti possono chiedere la liquidazione di un supplemento della pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere.

Detto supplemento di pensione potrà essere liquidato al compimento del 70° anno di età, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, previa cessazione di tutti i rapporti di agenzia".

**AVVISO
SCADENZA**

SCF

Si avvisano tutti gli operatori, che all'interno dei propri esercizi diffondono musica d'ambiente (utilizzo di fonogrammi per esecuzioni senza scopo di lucro), che il **termine ultimo** per la corresponsione degli abbonamenti annuali **per l'anno 2010 è il 15 APRILE 2010.**

La scrivente Ascom avvisa che per i propri associati il compenso dovuto a SCF Consorzio Fonografici – è da calcolarsi con tariffa agevolata poiché in quanto soci l'importo da corrispondere è inferiore alla tariffa base.

Si ricorda a coloro che intendono regolarizzare gli anni pregressi usufruendo delle agevolazioni riconosciute ai SOCI ASCOM la possibilità di presentare apposita **richiesta di riammissione in termini per il pagamento di fatture arretrate** contattando l'Ufficio Segreteria dell'Associazione **entro e non oltre la data del 15 APRILE 2010.**

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI

Il lavoratore assunto a termine per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, in quanto la sostituzione consentita dalla norma deve essere intesa nel senso più rispondente alle esigenze dell'impresa. Il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore la qualifica e le mansioni più consone alle proprie esigenze organizzative e produttive, ma deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per lo scorrimento delle mansioni.

Il principio di diritto esposto è stato formulato dalla Corte di Cassazione in riferimento al caso di un lavoratore assunto a termine – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 – ed adibito a mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito. Si ritiene che il principio affermato possa ritenersi valido anche con riferimento ai contratti stipulati ai sensi della nuova normativa in tema di contratto a tempo determinato, contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

L'aspetto esaminato dalla pronuncia della Cassazione è quello relativo al c.d. scorrimento a catena di mansioni nell'ambito di un contratto a termine stipulato per la sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. I giudici di legittimità ritengono possibile che il lavoratore venga adibito a mansioni diverse da quelle assegnate all'assente indicato nella lettera di assunzione, purché però tali mansioni siano eseguite in sostituzione di altro lavoratore: lo scorrimento, in altri termini, deve essere oggetto di prova rigorosa da parte del datore di lavoro.

**Per ulteriori informazioni
rivolgersi all'Ufficio Paghe dell'ASCOM**

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

A decorrere dal 1° gennaio 2010, è previsto che in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti *dei datori di lavoro privati* la relativa certificazione medica, contrariamente a quanto accadeva prima, è trasmessa, non più dal lavoratore, ma dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia direttamente all'INPS, con modalità tematiche.

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ON-LINE

L'INPS, con la Circolare n.29 del 3 marzo 2010, rende noto che, dalla medesima data, è possibile presentare all'Istituto la domanda di disoccupazione in modalità online, tramite lo sportello virtuale presente sul sito www.inps.it, accessibile attraverso la sezione "Al servizio del cittadino" in home page. Per il momento, la procedura è utilizzabile soltanto per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali; nel corso delle prossime settimane sarà estesa anche ad altre prestazioni. Per utilizzare il servizio è necessario possedere il PIN (codice personale di riconoscimento).

MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (ex 626)

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) recentemente emanato è già stato oggetto di ulteriori modifiche e integrazioni.

Tra le più significative, si evidenzia che nelle aziende che occupano più di cinque lavoratori (soci compresi) il datore di lavoro non può più ricoprire direttamente la carica di addetto al primo soccorso, di addetto antincendio e di addetto alla gestione delle emergenze; in questo caso, quindi, almeno uno dei lavoratori dovrà effettuare gli specifici corsi di formazione.

Altra novità riguarda il caso di costituzione di nuova impresa: il datore di lavoro dovrà effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ma avrà tempo 90 giorni dalla data di inizio della propria attività per redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Infine, in aziende dove i lavoratori devono effettuare visite mediche, il lavoratore che è stato assente per motivi di salute per un periodo di durata superiore ai sessanta giorni, prima di rientrare al lavoro, deve essere sottoposto a visita medica al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Per fare il punto sulla Vostra situazione aziendale in merito agli adempimenti e agli obblighi previsti dal nuovo testo unico, siamo a vostra completa disposizione.

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

Secondo quanto richiesto dal D.Lgs 81/2008 all'art. 28 "Oggetto della valutazione dei rischi" tra i vari rischi da valutare all'interno dell'attività lavorativa si fa particolare riferimento anche ai rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". La valutazione del rischio, consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di danni alla salute e per individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici.

È affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonché lo spostamento ad una mansione non a rischio (artt. 11 e 12 D. Lgs 151/01).

Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

- non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01);
- non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01);
- non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C (D.Lgs. 151/01).

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Qualora tali modifiche non fossero possibili, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni. La lavoratrice eventualmente adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di interdizione anticipata emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Non sono pochi i fattori di rischio connessi alle attività lavorative che possono comportare rischi per la donna e per il nascituro, in questa delicata fase della vita, a questo proposito la normativa prevede pertanto precisi obblighi per il datore di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO STUDENTI TIROCINANTI/STAGISTI

Si ricorda che coloro che beneficiano di iniziative di tirocinio formativi e di orientamento (ad esempio studenti tirocinanti/stagisti) durante il periodo trascorso all'interno di un'azienda sono equiparati a lavoratori (dipendenti, soci lavoratori, associati in partecipazione, etc.).

Pertanto l'obbligo di tutelare il tirocinante/stagista ricade sull'azienda che lo ospita; in particolar modo, oltre a dotare lo studente dei dispositivi di protezione indi-

viduale e istruirlo sulle misure di sicurezza da adottare lo sottoporrà a sorveglianza sanitaria per constatare l'idoneità al lavoro qualora la mansione ricoperta richieda delle visite mediche da effettuare a cura del medico aziendale.

D.M. 37/08 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI

Come previsto dalla Legge 46/90, sostituita dal D.M. 37/08 gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, devono possedere idonea e completa DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Quest'ultima deve essere rilasciata dall'impresa installatrice al committente, al termine dei lavori di nuova realizzazione, modifica e ampliamento, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto.

Gli impianti che ricadono sotto predetto obbligo sono i seguenti:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.

La dichiarazione di rispondenza dà a tutti gli effetti la possibilità di sanare tutte quelle situazioni impiantistiche nelle quali la dichiarazioni di conformità non sia stata redatta o sia andata persa. La violazione dell'obbligo derivanti dall'articolo 7 del D.M. 37/08 (dichiarazione di conformità o di rispondenza) è sanzionata con ammenda da € 100,00 ad € 1.000,00.

VERIFICA STRAORDINARIA PER ASCENSORI

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 del Decreto Ministeriale 23 luglio 2009, il proprietario o il legale rappresentante di un ascensore dovrà far eseguire dall'Organismo Notificato o dall'ASL o dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore una visita straordinaria per l'analisi dei rischi per valutare l'adeguamento alle norme tecniche.

Tale verifica deve essere eseguita:

- entro due anni per gli impianti di ascensore installati prima del 15 novembre 1964;
- entro tre anni per gli impianti di ascensore installati prima del 24 ottobre 1979;
- entro quattro anni per gli impianti di ascensore installati prima del 9 aprile 1991;
- entro cinque anni per gli impianti di ascensore installati prima del 24 giugno 1999.

A seguito dell'esito della verifica, gli interventi prescritti dovranno essere realizzati entro il termine di 5 o 10 anni o in occasione di interventi di modernizzazione successivi di significativa entità.

Gli enti responsabili delle ispezioni dovranno, nel corso di successive verifiche, valuteranno gli interventi prescritti. In caso di mancata esecuzione di tali interventi di adeguamento il soggetto incaricato della verifica comunicherà al comune di competenza l'esito negativo dell'ispezione e di conseguenza l'impianto di ascensore non potrà essere tenuto in esercizio. I costi per l'esecuzione delle verifiche sono a carico del proprietario o del legale rappresentante.

Gli impianti installati e messi in esercizio permanente dopo il 24 giugno 1999 non sono interessati da questa disposizione normativa.

**Per informazioni e chiarimenti
Servizio Sicurezza sul Lavoro
Borsotto Federico - Sacco Giancarlo**

INDENNIZZI INPS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ SONO UTILIZZABILI DAGLI AGENTI DI COMMERCIO

Grazie alla costante "pressione" esercitata sul Governo dalla ConfCommercio e dalla F.N.A.A.R.C., anche gli agenti di commercio possono utilizzare dal 2009 gli indennizzi INPS per le imprese commerciali che cessano l'attività.

Illustriamo di seguito le condizioni previste per fruire degli indennizzi INPS.

Il beneficio (di cui fruiscono anche gli esercenti il commercio al dettaglio in forma fissa, o ambulante), riguarda gli agenti di commercio costituiti in forma di ditta individuale, ed è finanziato da un contributo dello 0,09% cui sono tenuti tutti gli iscritti alla gestione INPS commercianti. Il beneficio è costituito da un indennizzo (erogato 13 volte per ciascun anno) che viene pagato dall'INPS dalla cessazione di attività al compimento dell'età pensionabile.

Esaminiamo i dettagli:

al beneficio istituito dall'articolo 19 ter della legge 2/2009, sono interessati tutti gli agenti e rappresentanti di commercio per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 in possesso dei seguenti requisiti:

- età tra i 62 e 64 anni per gli uomini e tra i 57 e 59 anni per le donne;
- possesso di almeno cinque anni di contributi versati come titolare o coadiutore nella gestione previdenziale;
- cessazione definitiva dell'attività;
- cancellazione del titolare dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti presso la Camera di Commercio.

- L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo INPS, che per il 2009 è stabilito in via provvisoria, in Euro 458,20 mensili per 13 mensilità. La corresponsione dell'indennizzo, che cessa al compimento dell'età pensionabile che per gli uomini è di 65 anni mentre per le donne è di 60 anni è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

- La corresponsione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'interessato ha ripreso l'attività lavorativa, sia da dipendente sia da autonomo. La ripresa dell'attività lavorativa va comunicata all'INPS entro 30 giorni. La domanda di concessione dell'indennizzo va presentata presso la sede INPS competente per territorio. Il termine ultimo di presentazione è il 31 gennaio 2012. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fino a tutto il mese nel quale l'interessato compirà 65 anni di età, se uomo, o 60 anni di età, se donna.

LO SCONTRINO FISCALE È UNO STRUMENTO OBSOLETO

"Siamo pienamente d'accordo con la battaglia avviata dall'associazione autonoma panificatori nei confronti dell'irrigidirsi dei controlli sul rilascio dello scontrino fiscale".

Luigi Isoardi, vice presidente della Confcommercio della provincia di Cuneo, non ha dubbi in proposito. "La nostra - aggiunge - non è una presa di posizione a favore dell'illecito, ma l'espressione di riserve per metodi di intervento che tolgono serenità sia ai responsabili delle aziende che ai clienti, spesso bloccati all'uscita dal negozio, colti di sorpresa e in preda all'affanno di fronte alla richiesta di esibire lo scontrino attestante la spesa effettuata". La questione del rilascio dello scontrino è, da tempo, al centro dell'attenzione, tanto che, di recente, si è svolto un incontro tra i vertici della Confcommercio provinciale e La Guardia di Finanza. "In tale circostanza - dice ancora Isoardi - abbiamo fatto presente l'aspetto traumatico dei controlli, incentrati molto spesso sulla verifica della emissione di scontrini di piccolo taglio, a seguito della spesa per il pane, il caffè o la sosta dal macellaio. Le conseguenze dell'accertata mancata emissione sono pesanti, con sospensione dell'attività per tre giorni alla rilevazione della quarta anomalia. È duro, specie nei momenti di punta, svolgere tante piccole azioni di quotidiana burocrazia ed inseguire i clienti, innervositi dalle insistenze". Il tutto nella convinzione che il ruolo assegnato allo scontrino 26 anni fa, quando è diventato obbligatorio, sia del tutto superato. "Ci sono oggi - spiega Luigi Barbero, direttore della Confcommercio di Bra, rappresentante dei commercianti nell'Osservatorio sugli studi di settore, operante a Torino - sistemi molto più sofisticati e precisi per affrontare, in base alle normative che si sono succedute, le tematiche relative alla fiscalità dell'impresa. Tra gli strumenti da citare, proprio gli studi di settore che indicano le potenzialità di reddito, il redditometro e gli accertamenti sul dal tenore di vita del contribuente". In tale ottica, lo scontrino manifesta la sua inutilità e, da elemento di chiarezza, si trasforma in incombenza pesante, causa di errore, motivo di frizione con il cliente. Un tentativo per toglierlo di mezzo è stato attuato, con il concordato preventivo, proposto sperimentalmente per due anni. Poi, purtroppo, tutto è tornato come prima. "Continueremo a batterci, come abbiamo sempre fatto - dice Isoardi - perché l'Italia, unico Paese d'Europa con scontrino obbligatorio, possa uscire da una situazione di difficoltà che ci impedisce di lavorare serenamente".

SERVIZIO LOCAZIONI

La regolamentazione dei rapporti di locazione risulta essere molto articolata e complessa. Molto si è detto e si è scritto su tale argomento ma nonostante ciò è spesso difficile individuare le argomentazioni che meglio centrino i problemi, ne forniscano chiaramente le soluzioni e mettano proprietari ed inquilini in condizione di iniziare un rapporto di locazione chiaro ed esplicito, che tuteli per quanto previsto dalla legge entrambe le parti.

La disciplina delle locazioni viene trattata da due leggi di riferimento che sono la 431/98 (per le locazioni abitative) e la 392/78 (per le locazioni ad uso diverso dall'abitativo).

Con particolare riferimento alla riforma avvenuta nelle locazioni ad uso abitativo con la Legge 431/98, è stata inserita una nuova tipologia di contratto di locazione particolarmente vantaggiosa sia per il locatore che per il conduttore: **il contratto a canone convenzionato.**

Tale tipologia contrattuale è proponibile solo nei comuni ad alta densità abitativa, laddove è stata stipulata una convenzione tra le Associazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini ed il Comune dove è situato l'immobile oggetto del contratto di locazione. Il comune di Bra è comune ad alta densità abitativa e pertanto, con l'accordo firmato tra le associazioni sindacali ed il comune in data 13/02/2006, è possibile la stipula dei contratti a canone convenzionato.

Fare un contratto di locazione a canone convenzionato per un immobile sito nel comune di Bra consente le seguenti agevolazioni:

PER IL LOCATORE

- 1) esenzione dalla compilazione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell'immobile oggetto di locazione, obbligatorio da settembre 2009 (si rammenta che la mancata predisposizione dell'A.C.E. entro la data di stipula del contratto di locazione a canone libero, comporta per il locatore una sanzione che va da € 500,00 ad € 5.000,00)
- 2) Riduzione dell'I.C.I. 2ª casa dall'attuale 7 per mille al 2 per mille;
- 3) Reddito imponibile IRPEF derivante dalla locazione ridotto del 30%;
- 4) Base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro ridotta del 30%.

PER IL CONDUTTORE

al conduttore spetta una **detrazione** che deve essere rapportata al periodo di destinazione dell'immobile ad **abitazione principale**, in relazione al reddito complessivo dell'inquilino:

- 1) € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
 - 2) € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41;
- oltre a tale importo (€ 30.987,41) non spetta alcuna detrazione.

Per sostenere i proprietari di immobili dati in locazione ad affrontare i molteplici adempimenti e le problematiche di carattere giuridico e formale, il nostro Ufficio ha studiato un apposito servizio che in sintesi comprende:

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

- Risolvere le problematiche legate ai contratti di locazione;
- Aggiornamenti costanti sulle novità in materia di locazioni immobiliari.

CONTENUTI DEL SERVIZIO

- Consulenza a 360° in materia di locazioni immobiliari;
- Stesura e registrazione del contratto;
- Servizio di cassa per il versamento dell'imposta annuale di registro;
- Comunicazioni sulle variazioni annuali del canone di locazione (ISTAT)
- Gestione annuale del contratto di locazione con avviso al cliente di tutte le scadenze relative al rapporto locativo;
- Gestione delle problematiche locatore/conduttore.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

- Tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di immobili concessi (o da concedere) in locazione.

**Per ulteriori informazioni è a disposizione
l'Ufficio Locazioni - tel 0172.413030
(Rag. Gavino Bò/ Dott. Luca Barbero)**

ADDITIVI NEGLI ALIMENTI

**IN VIGORE L'ORDINANZA
CHE NE REGOLA L'USO**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010 è pubblicata l'Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministro della salute relativa alle "Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione"

Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari effettuate, nonché sull'eventuale presenza di allergeni. Tali informazioni devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorità sanitaria. È quanto prevede l'ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della salute.

Il provvedimento, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, disciplina l'utilizzo degli additivi e delle sostanze gassose nella ristorazione e nasce in seguito alle verifiche condotte da parte dei NAS (Nuclei Antisofisticazione) su tutto il territorio nazionale in merito all'utilizzo, da parte di alcuni ristoratori, di miscele di additivi. In base all'Ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2010, a chi opera nel settore della ristorazione è vietato:

- detenere e impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione;
- detenere e impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari per i quali non sono previste dosi massime, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impiego di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito dosi massime, è assoggettato al rispetto della normativa comunitaria (Regolamento CE n. 852/2004) nonché all'obbligo di informazione del consumatore.



GESTIONE RIFIUTI: CAMBIA IL SISTEMA

Il Ministro dell'Ambiente ha introdotto nuove regole di gestione dei rifiuti per passare gradualmente a un sistema informatizzato denominato SISTRI, che consentirà di sostituire la documentazione cartacea composta da registri di carico e scarico, formulari per il trasporto e MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), con procedimenti basati su tecnologie informatiche.

La prima scadenza imposta (28 febbraio 2010) riguarda l'iscrizione al SISTRI ed il pagamento del contributo annuo di gestione.

Le imprese interessate sono sostanzialmente quelle finora obbligate alla compilazione del MUD: produttori di rifiuti pericolosi; aziende con un numero di dipendenti superiore a 10 che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali o fanghi prodotti dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento di fumi; commercianti e intermediari di rifiuti; imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti (trasporto, recupero e smaltimento).

I soggetti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi che occupano fino a 50 dipendenti potranno iscriversi entro il 30 marzo 2010. Per le altre categorie di produttori di rifiuti non pericolosi l'adesione al sistema è facoltativa.

Per quanto riguarda l'entrata in funzione e l'operatività del sistema la norma prevede tempistiche diverse in base alla dimensione dell'impresa e all'attività svolta (dal 13 luglio o dal 12 agosto 2010).

Nel frattempo, le imprese dovranno dotarsi di tutti i dispositivi elettronici per la gestione del sistema informatico.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'Ufficio Ambiente dell'ASCOM**

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Il Comune di Bra, in collaborazione con la Tecnoedil – gestore dell'acquedotto cittadino – ha organizzato nei giorni scorsi un incontro allo scopo di illustrare le iniziative in programma in merito agli scarichi in pubblica fognatura da parte degli insediamenti produttivi.

In particolare, la Tecnoedil intende sensibilizzare le aziende che scaricano nella pubblica fognatura qualunque tipologia di sostanze, potenzialmente inquinanti, derivanti da lavorazioni artigianali o industriali (ad esempio laboratori di produzione e lavorazione alimenti, autolavaggi, officine meccaniche, stabilimenti industriali, ecc..).

La scadenza di molte autorizzazioni allo scarico di acque reflue, inoltre, sarà l'occasione per censire e verificare gli scarichi esistenti. A questo scopo la Tecnoedil invierà propri incaricati per il controllo degli impianti, per verificarne il funzionamento, la sicurezza e, in caso di necessità, sarà effettuato un campionamento.

Tali controlli hanno esclusivamente lo scopo di fare un censimento ed una verifica degli scarichi e non di sanzionare eventuali anomalie.



CITTA' DI BRA

CHIUSURE FESTIVE

Il Comune di Bra ha recentemente emesso un'ordinanza con la quale sono stabiliti i giorni dell'anno 2010 nei quali è prevista la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in tutta la città.

I giorni indicati sono i seguenti:

1° gennaio	Capodanno
4 aprile	Santa Pasqua
25 aprile	Anniversario della Liberazione
1° maggio	Festa dei lavoratori
2 giugno	Festa della Repubblica
15 agosto	Festa dell'Assunzione
8 settembre	Festa patronale
1° novembre	Festività di tutti i Santi
25 dicembre	Santo Natale

Questo provvedimento di deroga alla possibilità di apertura vale naturalmente sia per il commercio di vicinato che per la grande distribuzione.

OBIETTIVO PREVENZIONE

L'USO DEL CIUCCIO DOPO I TRE ANNI PUÒ ESSERE DANNOSO

I bambini che dopo i tre anni non rinunciano al ciuccio o si succhiano il pollice rischiano molto più di soffrire di disturbi del linguaggio come sigmatismo e balbuzie rispetto ai coetanei. Lo rivela uno studio dell'università di Washington pubblicato sulla rivista 'BMC Paediatrics' e condotto su 128 bambini fino ai 5 anni d'età. La ricerca rileva che ci sono inoltre maggiori probabilità che, per questi bambini, ritardi il momento in cui inizia la comunicazione verbale mentre l'allattamento al seno non crea ostacoli nell'uso della parola. Il campione è stato studiato misurando l'uso del ciuccio, l'abitudine a succhiare il pollice e l'allattamento al seno per valutare successivamente le abilità linguistiche dei bambini con dei test specifici.

Così si è scoperto che l'uso costante e protratto nel tempo del ciuccio rallenta lo sviluppo delle capacità verbali. I bambini che lo avevano usato a lungo avevano più difficoltà nel parlare rispetto ai loro coetanei che non avevano l'abitudine di succhiarsi il pollice o usare il ciuccio. I bimbi che erano stati nutriti al seno, invece, avevano meno probabilità di incorrere in problemi di comunicazione. L'uso prolungato del ciuccio ritarda inoltre il passaggio dalla deglutizione infantile o quella tipica dell'adulto e ciò può provocare la comparsa di malocclusioni dentali (tipo morso aperto) che richiedono poi anni di trattamento ortodontico e logopedico per essere corrette.

Per tali motivi è consigliabile sospendere uso del ciuccio e suzione del dito verso i 2-3 anni, anche perché dopo tale età diventa più difficile togliere queste abitudini al bambino.

A cura dello Studio GE.ST.MED.

REGISTRO ITALIANO IN INTERNET: ATTENZIONE

Si informa che recentemente è stato diffuso fra le aziende, intestatarie di siti web aziendali italiani, un documento che, a prima vista, potrebbe essere ritenuto un modulo di registrazione obbligatoria dei propri dati. Detto stampato, intitolato "Registro Italia-

no in Internet", presenta in realtà un messaggio caratterizzato da ambiguità e voluta poca chiarezza.

Si tratta, in effetti, di un'offerta di inserimento, a pagamento, in un registro gestito da privati, che, in caso di sottoscrizione da parte delle aziende aderenti, concrete-

rebbe un vero e proprio vincolo contrattuale, della durata di un triennio, ad un costo annuale di Euro 958,00.

Invitiamo, pertanto, gli associati a non firmare il citato documento, se non in caso di reale interesse alla stipulazione della citata convenzione.



**Risparmia subito su
elettricità e gas
fai subito il contratto
“Bolletta Unica”**

**...ed è anche il servizio
che fa la differenza**



Vantaggiosa, rispettosa... LOCALE!